

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Diana V. Cerini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Alberto Monti | Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 27 marzo 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente ha sottoscritto, nel mese di aprile 2008, con un intermediario successivamente incorporato dalla convenuta, un contratto di finanziamento per l'importo di € 11.584,00 (l'importo finanziato è comprensivo del premio assicurativo di € 1.584,00), da rimborsare in n. 72 rate mensili di € 258,00, di cui la prima maggiorata dell'imposta di bollo prevista dalla normativa di riferimento. Con fax in data 19/10/2010, la ricorrente ha chiesto un conteggio di estinzione del prestito; la convenuta ha provveduto a trasmettere all'interessata un prospetto, datato 20/10/2010, contenente le informazioni richieste.

Con annotazioni riportate sulla stessa comunicazione dell'intermediario, la ricorrente ha chiesto spiegazioni, facendo, altresì, rilevare l'eccessiva onerosità del debito residuo e – sulla base dei calcoli ricevuti – la non convenienza ad estinguere il prestito anticipatamente.

La convenuta, con lettera datata 10/11/2010, ha fornito alla ricorrente spiegazioni sul prospetto *de quo*, facendo, tra l'altro, rilevare che, alla data del conteggio, risultavano pagate n. 29 rate per un totale di € 7.540,12, mentre risultavano ancora residue n. 43 rate, per un importo complessivo di € 11.158,50. La banca ha confermato che, per estinguere anticipatamente l'affidamento, era necessario l'importo di € 8.865,29.

La ricorrente, non ritenendosi soddisfatta del riscontro al reclamo, ha presentato ricorso, facendo rilevare che:

- nel calcolo del finanziamento è stato ricompreso l'importo del premio assicurativo di € 1.584,00, che non "capisce" perché è stato considerato, visto che ha ricevuto, in fase di erogazione, soltanto l'importo di € 10.000,00;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- a fronte della previsione di una rata di € 258,00 mensile, tramite bollettini di c/c postale paga € 259,50 (+1,50).

In considerazione dei conteggi effettuati dalla banca per l'estinzione anticipata del prestito - che ha reputato non conveniente ai fini di un risparmio di interessi, rispetto a quelli da corrispondere fino alla naturale scadenza - ha chiesto all'ABF di accertare se possono considerarsi corretti i "calcoli" per l'estinzione anticipata del prestito, anche ad "oggi agosto 2011", e soprattutto gli "interessi" applicati, che considera "altissimi da usura".

Nel regolarizzare il ricorso la ricorrente ha fatto, altresì, presente che non ritiene giustificate talune voci di costo applicate dall'intermediario resistente (quali, ad esempio, oltre a quelle sopra menzionate, € 404,01 a titolo di interessi di mora, € 81,18 a titolo di spese di estinzione, € 8,88 a titolo di addebito spese di sollecito, € 33,67 a titolo di addebito spese esattoria).

Con le controdeduzioni, pervenute il 18/11/2011, l'intermediario ha preliminarmente riepilogato le condizioni economiche del finanziamento, facendo rilevare che:

- Il contratto è stato sottoscritto in data 24/4/2008 e ha specificato le voci di spesa che compongono il finanziamento;
- il tasso fisso applicato (Tan pari a 17,05% e TAEG 18,45), risulta inferiore a quello consentito per il periodo di riferimento ed in linea con le rilevazioni trimestrali di Banca d'Italia ai fini della legge sull'usura, "*sicché gli interessi addebitati non possono essere considerati - come asserito [dalla Ricorrente] - "da usura"*";
- la ricorrente ha apposto la firma negli appositi riquadri relativi all'adesione ai programmi assicurativi, scegliendo quindi "*spontaneamente*" di aderire alle polizze collettive convenzionate ("Programma assicurativo tutela del credito.." e "Convenzione di Protezione Legale Famiglia e Responsabilità Civile del capofamiglia", opzionale);
- in diverse occasioni la cliente ha "omesso i versamenti alle scadenze pattuite" e ciò ha comportato l'attivazione della procedura per il recupero del credito;
- in data 19/11/2009 la ricorrente ha contestato una segnalazione in Crif; riscontrata il successivo mese di dicembre, con la conferma della correttezza delle segnalazioni;
- la richiesta di spiegazioni sui conteggi estintivi, del 20/10/2010 è stata già riscontrata con raccomandata del 10.11.2010, fornendo la specifica delle singole voci e la correttezza del conteggio.

Sull'ultimo punto la convenuta ha ritenuto di fornire ulteriori precisazioni, da cui si rilevano ulteriori specifiche relativamente alla copertura assicurativa sottoscritta.

L'intermediario, sulla base delle richieste avanzate con il ricorso, ha poi prodotto un conteggio aggiornato di estinzione anticipata, con validità sino al 15.10.2011, allegando, altresì, il piano di ammortamento relativo al finanziamento in questione.

Ha, inoltre, accluso il rendiconto, inviato ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari, facendo, tra l'altro, rilevare che:

- le relative spese di recupero, "*versate in parte*" dalla ricorrente, "*sono state correttamente addebitate, in quanto dalla rata n. 16 alla n. 25, la stessa "ha omesso i pagamenti alle scadenze contrattualmente pattuite"*";
- gli interessi per ritardato pagamento, come da Documento di Sintesi, sono stati calcolati in "*percentuale massima pro-tempore applicabile ex lege 108/96 meno 0,50%*" ed "*eventuali spese di esazione a fronte dell'intervento telefonico fino al 15% dello scaduto (minimo 5 €) e fino al 20% (minimo 25 €) a fronte di intervento domiciliare*".

In relazione a quanto sopra, l'intermediario ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso.

Con lettera del 14/9/2011 la Segreteria Tecnica ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso; a ciò ha provveduto la parte attrice con l'invio del modulo regolarizzato, pervenuto il 5/10/2011.

Alla stessa sono state inviate le controdeduzioni e le successive repliche prodotte dalla convenuta. La ricorrente, con lettera datata 16/12/2011 - indirizzata all'intermediario e per conoscenza alla Banca d'Italia - ha replicato alla convenuta, contestando i conteggi prodotti. Ha fatto, altresì, rilevare che, a fronte di € 404,01 richiesti per "spese di recupero", ha già corrisposto l'importo di € 262,24.

Relativamente al premio assicurativo, ha chiesto se è possibile "*togliere, disdirre*" tale polizza, al fine di un recupero dell'importo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La convenuta con lettera del 31 gennaio 2012 – dopo aver fornito precisazioni sulle spese e oneri applicati - ha confermato la correttezza dei conteggi effettuati.

Relativamente alle polizze assicurative ha precisato che *“ipotizzando un'estinzione anticipata al 15.2.2012, la cliente riceverebbe un rimborso per quanto sopra pari ad € 543,28”*.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia, pare utile esporre alcuni aspetti rilevanti ai fini della decisione.

La richiesta di finanziamento all'origine del presente procedimento è stata sottoscritta *inter partes* in data 24/4/2008 alle condizioni sopra riportate.

La resistente ha approvato il finanziamento con la seguente comunicazione, comprensiva del documento di sintesi:

siamo lieti di annoverarla tra i nostri Clienti confermandole
l'avvenuta attivazione del suo finanziamento.
Con l'occasione, le ricordiamo gli estremi dell'operazione:

Contratto n. 134609	del 30/04/08	
Importo finanziato	11.584,00	Euro
comprensivo della Commissione fissa di	0,00	Euro
e dell'eventuale Assicurazione di	1.584,00	Euro
Imposta di Bollo (D.L. 29/12/95 art. 6)	14,62	Euro
(aggiunto solo all'importo della prima rata)		
Rimborsabile in n. 72 rate mensili di	258,00	Euro
a partire dal 15/06/08 al 15/05/14 (TAN 17,04 % - TAEG 18,45%)		
Spese bancarie applicate ad ogni rata	2,00	Euro

Come da sua richiesta, le confermiamo che l'importo delle rate
verrà ogni mese comodamente addebitato sul Conto Corrente da
lei indicato.

La convenuta, in riscontro al reclamo, ha fornito le seguenti precisazioni, senza esibire, peraltro, eventuale documentazione a supporto:

....
Precisiamo, il contratto di finanziamento n. 134609, del complessivo importo di € 11.584,00, oltre a spese e interessi convenzionali pattuiti, da rimborsare mediante il pagamento di 72 rate mensili di € 259,50 cadauna, con scadenza dal 15.06.2008 al 15.05.2014, la prima rata maggiorata dell'imposta di bollo, come da normativa vigente.

Specifichiamo che, ad oggi, ha pagato 29 rate, dal 15.06.2008 al 15.10.2010, per un totale di € 7.540,12; residua 43 rate, dal 15.11.2010 al 15.05.2014, per un importo complessivo di € 11.158,50.

42
Evidenziamo, quindi, che come da documentazione in Suo possesso, dal predetto importo, sono stati sottratti gli interessi sulle rate a scadere, pari ad € 2.717,21, le spese di incasso rata, pari ad € 63,00 e sommate la commissione di estinzione di € 81,18, le spese di recupero pari ad € 404,01, nonché l'imposta di bollo di € 1,81, ottenendo, in questo modo, l'importo necessario per estinguere la pratica pari ad € 8.865,29.

In sede di controdeduzioni ha fornito le seguenti precisazioni sui conteggi estintivi:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, la somma di € 8.865,29, richiesta per la definizione della posizione in parola, era composta come di seguito:

Totale a scadere € 259,50 x 43 rate (dal 15.11.2010 al 15.05.2014)	€ 11.158,50 +
Interessi rate a scadere	€ 2.717,21 -
Spese di incasso rata (€ 1,50 cad.)	€ 63,00 -
Spese di recupero (relative ai ritardi nei pagamenti delle rate dalla n. 16 alla n. 25)	€ 404,01 +
Commissione per estinzione anticipata (1% del capitale residuo)	€ 81,18 +
Imposta di bollo	€ 1,81 +
TOTALE	€ 8.865,29

Dal punto di vista dei criteri applicati nei calcoli dei conteggi estintivi effettuati dalla resistente, deve rilevarsi che:

- è previsto lo storno degli interessi maturati;
- relativamente al premio assicurativo, in sede di replica, è stato fatto presente quanto segue:

Si informa che, ipotizzando un'estinzione anticipata al 15.02.2012, la Cliente riceverebbe un rimborso per quanto sopra pari ad € 543,28, rispettivamente di € 425,16

- relativamente alle spese di recupero, quantificate in € 404,01, i prospetti prodotti dalla convenuta non sono raccordabili alle complessive condizioni contrattuali né agli importi regolarizzati solo in parte dalla ricorrente, come dichiarato dalla convenuta.

A proposito degli ultimi due aspetti indicati il Collegio non può esimersi dall'osservare che sarebbe prassi sicuramente auspicabile – anche al fine di un migliore rapporto con la clientela – quella, da un lato, di fornire *immediatamente* alla clientela un chiaro conteggio delle poste di dare/avere in caso di estinzione anticipata del finanziamento (comprensivo, quindi, di ogni “voce”, ivi compresa la quota parte del premio assicurativo che sia già stato versato) e, dall'altro lato, di produrre prospetti che consentano, anche alla clientela, una chiara ricostruzione delle eventuali spese aggiuntive che siano state applicate in seguito a inadempimenti relativi a singole rate (ivi comprese tempi e modalità di versamento delle medesime).

Ciò chiarito, non può questo Collegio esimersi dal rilevare che, ai fini della soluzione della presente controversia, assume anzitutto rilievo preliminare l'individuazione dell'esatto contenuto della domanda formulata dalla ricorrente attraverso la lettura integrata del ricorso con il reclamo e la documentazione prodotta.

Nonostante l'istanza avanzata nel ricorso si presenti, infatti, assai generica, interpretando tuttavia correttamente gli atti nel loro complesso, è possibile sostenere che il *petitum* formulato in sede di ricorso attiene all'accertamento della correttezza degli interessi e oneri applicati in sede di conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento; contestualmente la ricorrente si è lamentata anche dell'eccessiva onerosità del finanziamento, sebbene la domanda sia formulata in maniera generica e senza alcuna esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne giustificerebbero un accoglimento.

La genericità di quest'ultima richiesta è tale da creare un'assoluta incertezza non solo sui “fatti [...] costituenti le ragioni della domanda”, ma soprattutto sulla “cosa oggetto della domanda” (ex art. 163 c.p.c.), impedendo a questo Collegio di esaminare nel merito la domanda.

Quanto alla diversa doglianza relativa all'esattezza dei conteggi estintivi effettuati dall'intermediario resistente, deve ricordarsi – come questo Collegio ha più volte avuto occasione di sottolineare (si vedano, ad esempio, le Decisioni n. 207/12, n. 644/2010 e n. 385/2011) – che è estranea alle funzioni dell'ABF qualsiasi attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La relativa domanda, pertanto, non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO